

L.r. 10 aprile 2001 n. 10, art. 6, co. 7: subingresso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. Applicazione.

A tutti i Comuni del Veneto
Loro sedi

e p.c. all'A.N.C.I. Veneto
Via Rossi, 35
35030 Rubano (PD)

e p.c. alla Confcommercio Regionale
Via Don Tosatto, 107
30174 – Mestre (VE)

e p.c. alla Confesercenti Regionale
Via A. da Mestre
30174 – Mestre (VE)

La scrivente Amministrazione ha avuto notizia che, sulla base di quanto riportato da una rivista del settore, si starebbe diffondendo l'ipotesi che per la compravendita o l'affitto di aziende per il commercio su aree pubbliche non sarebbe più necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Tale convinzione sembrerebbe fondarsi sull'errata interpretazione dell'art. 6, co. 7, della l.r. 4 aprile 2001 n. 10 (subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche) che stabilisce che <<la domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione d'azienda effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo>>.

Questa Amministrazione ritiene opportuno precisare che tale disposizione non permette di procedere alla reintestazione sulla base di una semplice scrittura privata non autenticata;

l'espresso richiamo presente nel suddetto articolo della legge regionale all'art. 2556 del codice civile – che, al secondo comma, stabilisce che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, redatti in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante – non lascia dubbi sulle modalità con le quali deve avvenire l'alienazione dell'azienda.

L'impossibilità di utilizzare la semplice scrittura privata non autenticata per il suddetto trasferimento è confermata anche dal contenuto della circolare, allegata alla presente, del Ministero delle Attività Produttive n. 3472/C del 18 novembre 1999, che si rifà al parere n. 5108 dell'11 ottobre 1999 del Ministero della Giustizia, che nell'affermare la necessità anche per le piccole imprese (quale può essere considerato il commerciante su aree pubbliche) di rispettare le formalità previste dal secondo comma dell'art. 2556 cod. civ. (come novellato dall'art. 6 della l. 12 agosto 1993 n. 310) per eventi importanti della vita dell'azienda come quelli previsti dal primo comma dello stesso, sottolinea la funzione di pubblicità notizia esercitata dall'iscrizione al R.E.A..

L'intervento del Ministero della Giustizia in tale problematica è, ovviamente, giustificato dall'essere la materia dell'ordinamento civile, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, di esclusiva competenza statale;

da tale competenza esclusiva si può facilmente dedurre che la Regione mai avrebbe potuto, con legge regionale, appunto, riformare il contenuto dell'articolo 2556, co. 2, cod. civ., e che dunque, l'unica interpretazione possibile dell'art. 6, co. 7, della l.r. 10/2001 è quella che ne dà un significato costituzionalmente legittimo, compatibile con l'art. 2556 cod. civ..

Ne consegue che, anche in base alla legge regionale in oggetto la cessione o l'affidamento in gestione dell'azienda commerciale può realizzarsi esclusivamente nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 2556 del c.c., vale a dire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si invitano, pertanto, i Comuni ad adeguarsi alle indicazioni suddette, e a rivolgersi alla scrivente Direzione Regionale nel caso sorgano controversie in proposito.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Alberto D'Inca Levis

DIREZIONE COMMERCIO
Cannaregio, 2268
30121 - Venezia
rif. tel. 0412793245-3210- 3256